SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTA la proposta di contratto integrativo decentrato anno 2020 relativo all'area dirigenziale, datata 15 dicembre 2020, trasmessa a questo Collegio con mail del 16 dicembre u.s.;

TENUTO CONTO che l'art. 40-bis del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio dei revisori dei conti;

Considerato che ai sensi dell'art.23, c.2, D.Lgs. n.75/2017, "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

TENUTO CONTO di quanto indicato nella relazione illustrativa alla predetta ipotesi di contratto integrativo decentrato per il 2020, il cui contenuto è sostanzialmente conforme a quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 19.07.2012 n. 25;

CONSIDERATO che nell'esercizio 2016 nella SdS non risultava alcun fondo per la dirigenza, non sussistendo alcuna figura di natura dirigenziale;

CONSIDERATO quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. prot. 169507 del 20 giugno 2019) in merito all'applicazione del limite di cui all'art.23, c.2, D.Lgs. n. 75/2019, che considera quanto espresso dalla Corte dei Conti, sez. reg. Puglia n.27/2019 – per la quale, cioè, il limite deve intendersi riferito al complesso del personale – "in controtendenza rispetto alle prevalenti indicazioni applicative in base alle quali, a decorrere dall'anno 2010, il contenimento della crescita del salario accessorio è considerato distintamente per il personale dirigente e per il personale non dirigente";

VISTA la delibera n. 21 del 7 dicembre 2020, inerente alla "Contrattazione decentrata integrativa anno 2020 relativa alla costituzione e utilizzo dei fondi del personale della SdS Valdinievole", con la quale è stabilito che l'indennità di risultato della Dirigenza non sia superiore ad euro 11.318,66 annui, come nel 2019;

K W²,

CONSIDERATO quanto segue:

- a) stante le indicazioni fornite dalla RGS con la nota soprarichiamata, appare sostenibile che la SdS possa aggiungere, determinandole in modo motivato, risorse per il salario accessorio della dirigenza risorse che aumentano quanto speso nel 2016, pari a zero dando così seguito alla scelta dell'istituzione delle posizioni dirigenziali per quanto concerne il finanziamento del salario accessorio. Si ribadisce, peraltro, che qualora fossero resi pronunciamenti ufficiali di senso differente da quanto espresso dalla RGS occorrerà procedere ai conseguenti interventi;
- b) che la quota di fondo destinata alla retribuzione di posizione 2020, così come quella 2019, risulta inferiore a quella dell'anno 2018 in quanto erano presenti n. 2 figure dirigenziali una per l'intero esercizio ed una per quattro mesi;
- c) che il fondo assume i seguenti importi:
- Fondo posizioni (art. 8, CCNL 06.05.2010) euro 13.200,00, con utilizzo per pari importo quale indennità di incarico di direzione di struttura complessa:
- Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità professionale (art. 10, CCNL 06.05.2010) euro 11.318.66,

con utilizzo massimo per pari importo quale retribuzione di risultato;

Visto che la costituzione e destinazione del fondo risultano coerenti con i vincoli posti dai CCNL e dalla vigente normativa, pur richiamando quanto sopra circa possibili future pronunce:

TENUTO CONTO che le risorse così definite trovano copertura nel bilancio 2020;

RILEVATO che l'assegnazione definitiva delle risorse destinate alla performance potrà essere liquidata a seguito della validazione della Relazione sulla performance 2020 da parte dell'OIV;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art.49, c.1, D.Lgs. n. 267/2000; Ciò posto,

il Collegio dei revisori esprime parere favorevole sulla proposta delibera.

Pescia, 21 dicembre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI